



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Allegato al d.r. n. 913 del 27-7-2016

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI
SERVIZIO "POLILAB"**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. E' istituito presso l'Università degli studi di Cagliari il Centro di Servizio denominato "Polilab".
2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio PoliLab, nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni

1. PoliLab è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, la creazione e lo sviluppo di laboratori e di gestirli al fine di erogare servizi a supporto delle strutture di ricerca e didattica dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

In particolare POLILAB:

- fornisce servizi e consulenze di alta tecnologia:
 - ✓ ai ricercatori dell'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica;
 - ✓ ai Dipartimenti dell'Università degli Studi di Cagliari, a supporto delle prestazioni di consulenza al territorio ad esse commissionate;
 - ✓ ai soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
 - contribuisce, insieme alle analoghe realtà dislocate sul territorio, alla creazione di una rete regionale di ricerca e di promozione dei servizi alla ricerca;
2. PoliLab ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile del Centro, di competenza del personale di cui al successivo art. 7 è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico e nel rispetto degli equilibri economici di bilancio, dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposito capitolo del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 3

Sede e attrezzature

1. PoliLab ha sede nei locali siti in via Marengo, 2 e dispone delle attrezzature e di macchinari già assegnati ai dipartimenti DICAAR (Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura), DIEE (Dipartimento

di Ingegneria elettrica ed elettronica), DIMCM (Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali) e dal CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e scienze ambientali), come specificati nell'allegato 1. Più specificatamente dispone sia delle attrezzature e dei macchinari conferiti dai precedenti citati laboratori di cui alle tabelle di inventario allegate al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, sia di quelle successivamente acquistate da Polilab ed inserite nelle tabelle di inventario. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 4 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- il Direttore;
- il Consiglio;
- Il Comitato Tecnico Operativo

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto rettorale ed è individuato, a seguito di selezione pubblica, tra personalità di elevata qualificazione scientifica, professionale e manageriale nonché comprovata esperienza in materia di gestione di laboratori o promozione di servizi di supporto alla ricerca. Nella fase di prima costituzione tale funzione è svolta da un docente dell'Ateneo.

Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Se docente dell'Ateneo, la carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e Presidente del Consiglio di Facoltà.

3. Il Direttore decade dalla carica, oltre che per volontaria rinuncia, su delibera del Consiglio assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti in caso di gravi inadempimenti ai suoi doveri ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica del Direttore, verrà indetta, immediatamente, una nuova selezione pubblica per la sua sostituzione. Nelle more della sua sostituzione le funzioni di Direttore sono assunte dal Professore decano per ruolo all'interno del Consiglio.

5. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio (anche in caso di richiesta di convocazione avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti), lo presiede e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- b) promuove verso l'esterno, anche attraverso il supporto tecnico del personale universitario, l'attività di PoliLab attraverso la predisposizione dei business plan di commercializzazione dei servizi, cura l'approntamento del necessario materiale divulgativo, l'aggiornamento del sito ed altre attività di marketing;

- c) definisce e programma le attività del Centro, a tal fine predispone un programma triennale ed annuale della attività del Centro, nonché un resoconto delle attività realizzate annualmente, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
- d) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 2.
- e) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 30.000 euro. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti a progetto sono stipulati, previa autorizzazione del Direttore Generale, rilasciata a seguito della attestazione della loro legittimità da parte delle competenti Direzioni. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo rispettivamente alla Direzione del personale e alla Direzione acquisti, appalti e contratti;
- f) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, le spese fino a € 25.000. Le spese di importo superiore sono assunte, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato, i costi di importo superiore a 60.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) valuta la fattibilità delle prestazioni commissionate, individua i laboratori e le unità da coinvolgere e definisce le modalità di esecuzione delle prestazioni sentiti i responsabili di detti laboratori e unità;
- h) coordina il personale assegnato al Centro;
- i) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- j) programma l'acquisizione di nuove attrezzature e macchinari, ed è responsabile della loro manutenzione;
- k) gestisce, sentito il Comitato Tecnico Operativo, il calendario di utilizzo dei macchinari e propone al Consiglio i tariffari di utilizzo dei medesimi;
- l) è consegnatario d'uso dei beni immobili e consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro e cura e aggiorna l'inventario dei beni medesimi.

6. Il Direttore può designare il Vicedirettore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.

Art. 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Direttore, che lo presiede, dai Direttori dei Dipartimenti DICAAR, DIEE, DIMCM o da loro delegati e da un rappresentante del Comitato Tecnico Operativo.
2. Le modalità di nomina e le regole sul funzionamento del Consiglio sono definite dai singoli Regolamenti dei Centri di Servizio.

3. Il Consiglio:

- a) approva il programma triennale ed annuale delle attività del Centro predisposto dal Direttore ed il rendiconto consuntivo;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) approva i contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del Centro, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- d) autorizza l'acquisto di attrezzature, macchinari e servizi, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo contabile e in quanto necessari per l'attività del Centro;
- e) propone il budget nel rispetto degli equilibri economici e finanziari del bilancio ed il rendiconto annuale di POLILAB e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- f) approva i tariffari per l'utilizzazione delle attrezzature e dei macchinari di cui dispone il laboratorio, predisposti dal Direttore;
- g) può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti la rimozione anticipata dall'incarico del Direttore che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti ai suoi doveri d'ufficio;
- h) può proporre al Senato Accademico, sentito il Comitato Tecnico Operativo, modifiche al presente regolamento.

4. I singoli Regolamenti dei Centri possono attribuire al Consiglio ulteriori competenze.

5. Le sedute del Consiglio sono valide ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Direttore, secondo quanto indicato nello schema di regolamento per il funzionamento dei Centri di servizio di Ateneo.

Art. 7

Personale

1. Il PoliLab opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo (universitario) ad esso assegnato. Il Polilab, in particolare nella prima fase di attività, utilizza ed è supportato dal personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti costituenti, concordandone con questi tempi e modalità di utilizzo e altro personale assunto con contratti di lavoro autonomo o a tempo determinato.

Art. 8

Articolazione organizzativa del PoliLab

1. PoliLab è articolato in filiere individuate in sede di istituzione del Centro, o deliberate successivamente dal Consiglio. Per ogni filiera è individuato un responsabile di filiera.

2. Le filiere possono coincidere con un laboratorio, o essere strutturate in più laboratori.

3. Gli utenti esterni al laboratorio si distinguono in:

- a. Persone accreditate: aventi competenze che consentono l'uso autonomo delle attrezzature previa autorizzazione del responsabile della filiera.

- b. Persone non accreditate: possono usufruire delle prestazioni del laboratorio ma non possono operare direttamente sulle macchine.

L'accreditamento degli utenti presso il singolo laboratorio avviene a cura del responsabile della filiera, secondo regole generali definite preliminarmente.

4. I laboratori che partecipano al PoliLab garantiscono il servizio di esecuzione delle prove.

Art. 9 Comitato Tecnico Operativo

1. Il Comitato Tecnico Operativo è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai responsabili delle filiere nei quali si articola il Polilab.

2. Il Comitato Tecnico Operativo propone al Consiglio l'adeguamento coordinato delle attrezzature esistenti, l'acquisizione coordinata di nuove attrezzature, nella finalità di impiegare al meglio le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle prevalenti competenze disciplinari.

In aggiunta, il Comitato Tecnico Operativo può avanzare proposte al Consiglio, in particolare, in merito a:

- piano di sviluppo strategico dei laboratori scientifici attivati, in modo coordinato e sinergico, al fine di evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse economiche, nell'obiettivo di perseguire il raggiungimento di economie di scala;
- manutenzione dei laboratori, così che siano continuativamente adeguati agli standard internazionali, e tale da garantire la certificabilità e la riferibilità.

Il Consiglio provvede a dotare il Comitato Tecnico Operativo di regolamento interno.

3. Il Comitato Tecnico Operativo designa, tra i responsabili delle filiere, il suo rappresentante nel Consiglio.

Art. 10 Tariffari

1. Il piano tariffario per l'utilizzo dei laboratori, approvato dal Consiglio del Centro sulla base del piano di ammortamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari dovrà prevedere:

- due distinte tariffe da applicare ai soggetti esterni all'università, delle quali una comprensiva esclusivamente dell'utilizzo dei macchinari e una comprensiva anche dell'assistenza tecnica;
- una tariffa da applicare al personale universitario non assegnatario dei macchinari, decurtata degli utili di laboratorio;
- una tariffa da applicare al personale universitario assegnatario dei macchinari determinata sulla base dei consumi effettivi di materiali ed energia elettrica.

2. Il piano tariffario è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11
Disattivazione del Laboratorio

1. Il PoliLab è disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche su eventuale proposta del Consiglio di PoliLab formalizzata con delibera assunta a maggioranza qualificata.
2. In caso di disattivazione, i macchinari e le attrezzature assegnati al PoliLab all'atto della sua costituzione tornano nella disponibilità dei Dipartimenti che li hanno originariamente conferiti. Quelli successivamente acquistati possono essere acquisiti dai Dipartimenti che ne facciano richiesta.

Art. 12
Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 13
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Centro, adottato con D.R. n. 1085 del 31 Luglio 2013.
3. Il Consiglio, sentito il Consiglio Tecnico Operativo, può proporre al Senato Accademico modifiche al presente Statuto.